






Giustizia sportiva

Roberto Pardolesi
Ancona, 24 ottobre 2009



Ordinamento Sportivo Nazionale






CONI

Comitato olimpico nazionale

nonché

Confederazione delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, con personalità giuridica di diritto pubblico, posto sotto la vigilanza della presidenza del Consiglio dei ministri (in precedenza, del Ministero per i beni e le attività culturali).






Numeri [1]

45 Federazioni Sportive Nazionali


- Aero Club d'Italia (AeCI)
- Automobile Club d'Italia (ACI)
- Federazione Italiana Atletica Leggera (FIDAL)
- Federazione Italiana Badminton (FIBa)
- Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS)
- Federazione Italiana Bocce (FIB)
- Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS)
- Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia (FIDASC)
- Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)
- Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK)
- Federazione Italiana Canottaggio (FIC)
- Federazione Ciclistica Italiana (FCI)
- Federazione Italiana Cronometristi (FICr)
- Federazione Ginnastica d'Italia (FGdI)
- Federazione Italiana Golf (FIG)
- Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH)
- Federazione Italiana Giuoco Squash (FIGS)
- Federazione Italiana Hockey (FIH)
- Federazione Italiana Hockey E Pattinaggio (FIHP)
- Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM)
- Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI)
- Federazione Motociclistica Italiana (FMI)
- Federazione Italiana Motonautica (FIM)
- Federazione Italiana Nuoto (FIN)
- Federazione Italiana Pallacanestro (FIP)
- Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV)
- Federazione Italiana Pentathlon Moderno (FIPM)
- Federazione Italiana Pesca Sportiva E Attività Subacquee (FIPSAS)
- Federazione Italiana Pesistica e Cultura Fisica (FIPCF)
- Federazione Pugilistica Italiana (FPI)
- Federazione Italiana Rugby (FIR)
- Federazione Italiana Scherma (FIS)
- Federazione Italiana Sci Nautico (FISN)
- Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG)
- Comitato Italiano Paralimpico (CIP)
- Federazione Italiana Sport Equestri (FISE)
- Federazione Italiana Sport Invernali (FISI)
- Federazione Italiana Taekwondo (FITA)
- Federazione Italiana Tennis (FIT)
- Federazione Italiana Tennistavolo (FITET)
- Unione Italiana Tiro a Segno (UITS)
- Federazione Italiana Tiro a Volo (FITAV)
- Federazione Italiana Tiro con L'Arco (FITARCO)
- Federazione Italiana Triathlon (FITRI)
- Federazione Italiana Vela (FIV)



Numeri [2]


16 Discipline Sportive Associate

- Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (FASI)
- Federazione Italiana Biliardo Sportivo (FIBiS)
- Federazione Italiana Sport Bowling (FISB)
- Federazione Italiana Gioco Bridge (FIGB)
- Federazione Cricket Italiana (FCrI)
- Federazione Italiana Dama (FID)
- Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali (FIGEST)
- Federazione Italiana Sport Orientamento (FISO)
- Federazione Italiana Palla Tamburello (FIPT)
- Federazione Italiana Pallapugno (FIPAP)
- Federazione Scacchistica Italiana (FSI)
- Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso (FICSF)
- Federazione Italiana Wushu-Kung Fu (FIWuK)
- Federazione Italiana Kickboxing (FIKB)
- Federazione Italiana Twirling (FITw)
- Federazione Italiana Turismo Equestre Trec - Ante (FITETREC-ANTE)




CONI quale Ente di Diritto Pubblico

- L. 16 febbraio 1942, n. 426 (oggi abrogata) = personalità di diritto pubblico per l'interesse collettivo alla tutela ed allo sviluppo della pratica sportiva
- D. lgs. 23 luglio 1999, n. 242 (cd. *Decreto Melandri*) = natura di ente pubblico (art. 1)




Un commentario nomofilattico: Cass., sez. un., 23 marzo 2004, n. 5775 [1]

- “La legge 16 febbraio 1942 n. 426, istitutiva del CONI, configurava le federazioni sportive nazionali come organi dell'Ente, che partecipavano della natura pubblica di questo”.
- “La successiva legge 23 marzo 1981, n. 91 (contenente norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti), con l'art. 14, ribadì questo inquadramento, riconoscendo alle federazioni funzione di natura pubblicistica, riconducibile all'esercizio in senso lato delle funzioni proprie del CONI, e funzione di natura privatistica per le specifiche attività da esse svolte. Questa funzione, in quanto autonoma, era separata da quella di natura pubblica e faceva capo soltanto alle federazioni: così, Cass., S.U., 11 ottobre 2002, n. 14530” [riferita al regime anteriore al “decreto Melandri”].




Tesi eclettica

- Soprattutto alla luce degli artt. 10, comma 9 e 12 l. 91/1981, che affidavano alle FSN l'esercizio di poteri di indubbia connotazione pubblicistica (revoca affiliazione con ricorso alla Giunta esecutiva del CONI; controlli finanziari, per delega del CONI), è invalsa la tesi della doppia natura, pubblicistica quando le federazioni agiscono per un fine coincidente con quello istituzionale del CONI, e privatistico per ogni altro aspetto.
- Criterio teleologico, con portata inevitabilmente espansiva: come ravvisare attività federali non rispondenti, in qualche modo, ai fini CONI.
- Di qui la marea montante nel segno della "pubblicizzazione giurisprudenziale".




***D. lgs. 23 luglio 1999, n.242
(Melandri) come modificato dal D.
lgs. 8 gennaio 2004, n.15
(Pescante)***






Art. 1. **Comitato olimpico nazionale italiano**

- Il Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito denominato CONI, ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma ed e' posto sotto la vigilanza del [Ministero per i beni e le attività culturali].
- ...



Art. 2 Statuto


1. Il CONI e' la Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale, di seguito denominato CIO...
2. Lo statuto e' adottato a maggioranza dei componenti del consiglio nazionale, su proposta della giunta nazionale, ed e' approvato, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. ...



Art. 15 [1]

Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate


1. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle federazioni internazionali e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello statuto del CONI. Ad esse partecipano società ed associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate in relazione alla particolare attività, anche singoli tesserati.
2. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione.
3. I bilanci delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate sono approvati annualmente dall'organo di amministrazione federale e sono sottoposti alla approvazione della Giunta nazionale del CONI. Nel caso di parere negativo dei revisori dei conti della Federazione o Disciplina associata o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI, dovrà essere convocata l'assemblea delle società e associazioni per deliberare sull'approvazione del bilancio.



Art. 15 [2]

Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate


4. L'assemblea elettiva degli organi direttivi provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio e del mandato per i quali sono stati approvati.
5. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate sono riconosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio nazionale.
6. Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle nuove federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate è concesso a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale.
7. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate restano rispettivamente titolari dei beni immobili e mobili registrati loro appartenenti. Il CONI può concedere in uso alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate beni di sua proprietà.



CONI, ancora e sempre ente pubblico


Anche se:

- confederazione di persone giuridiche private
- depatrimonializzazione (CONI Servizi S.p.A., svuotamento dell'ente pubblico).



Il CONI controlla


- Il CONI controlla le Federazioni (nonché le Discipline associate, gli Enti di promozione, le Associazioni e Società sportive). Approva i bilanci delle FSN. Stabilisce i contributi delle FSN anche con vincoli di destinazione. Nomina il Commissario in caso di gravi irregolarità.
- Fissa criteri e modalità di esercizio dei controlli da parte delle federazioni sportive nazionali sulle società affiliate.
- Potere sostitutivo, in caso di verificata inadeguatezza dei controlli da parte della federazione sportiva nazionale (ma solo per garantire «il regolare svolgimento dei campionati sportivi»).



Controlli sulla giustizia sportiva

Sistemi di giustizia sportiva delle federazioni e delle discipline associate: struttura atomistica delle singole organizzazioni, ma configurazione unitaria:

- imposta dal n. 15 dei Principi fondamentali degli statuti delle FSN e delle DSA (ed. 2009), a tenore del quale “le FSN e le DSA devono adeguare gli statuti ed i regolamenti ai Principi di Giustizia emanati dalla Giunta nazionale del CONI e, per quanto non previsto, ai principi del diritto processuale civile, penale e amministrativi”;
- sottolineata dalla funzione nomofilattica oggi assegnata all’Alta Corte di giustizia sportiva.




Sulle controversie sportive

A proposito della risoluzione delle controversie sportive, occorre preliminarmente riconoscere che:


- (a) alcune controversie non sono risolvibili (o sono difficilmente risolvibili) con strumenti giuridici;
- (b) esistono categorie disomogenee di controversie sportive, non tutte risolvibili allo stesso modo.

Le controversie di politica sportiva non si prestano, di norma, ad efficaci soluzioni giuridiche.




Controversie giuridiche

Mentre alcuni tipi di controversie giuridiche sportive sono risolvibili all'interno degli stessi ordinamenti giuridici sportivi, altre sono difficili o impossibili da sottrarre alla giurisdizione statale (ad esempio, nel caso di violazione di diritti civili o nel caso di questioni riguardanti il rispetto di norme pubblicistiche) o comunitaria (nel caso del rispetto di principi fondamentali dei Trattati europei).



Il problema


In fondo, in tema di controversie sportive, la questione giuridica principale che il mondo dello sport si trova di fronte è sempre la stessa: come risolvere tali controversie mediante strumenti giuridici predisposti dallo stesso mondo dello sport, limitando così, per quanto possibile, l'intervento delle giurisdizioni ordinarie e la connessa interferenza tra il diritto statale, infra-statale (quale quello regionale o comunque delle entità territoriali sub-statali) o extra-statale (quale quello della Comunità europea) e il diritto proprio delle istituzioni sportive.



Ambito operativo della giustizia sportiva

La giustizia sportiva aspira ad operare con riguardo alle controversie in cui entrambe le parti afferiscono al mondo dello sport e che, pertanto, potrebbero essere risolte al suo interno. Ma proprio qui si registrano le più plateali sovrapposizioni fra giustizia sportiva e statale.


Lo 'sconfinamento' deriva, assai spesso, da insoddisfazione dei fruitori della giustizia sportiva. Più che denunciare la violazione dell'autonomia, le istituzioni sportive dovrebbero predisporre *a priori* gli strumenti giuridici atti a vanificare la ricerca di un "giudice a Berlino".



Principi di Giustizia Sportiva (2003, agg. 2007)




Law and Economics Lab




1- *Gli Scopi della Giustizia Sportiva*

- Gli statuti e i regolamenti federali devono assicurare il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo, cui lo Stato riconosce autonomia, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato olimpico internazionale e salvi i casi di effettiva rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica e di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.
- In particolare, gli Statuti e i regolamenti federali devono assicurare la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del *fair play*, la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze vietate, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione e alla corruzione.
- A tal fine devono essere istituiti specifici organi di giustizia sportiva.




2- Gli organi della Giustizia Sportiva [1]

- I giudici sportivi devono essere terzi e imparziali.
- A tal fine sono scelti in base a criteri oggettivi di professionalità secondo modalità prestabilite all'Assemblea delle Federazioni, in occasione della prima riunione.
- Il mandato è quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.
- I giudici sportivi svolgono le loro funzioni in piena autonomia e il loro mandato è indipendente dalla permanenza in carica degli organi che li hanno designati.
- I giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.
- I giudici sportivi non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le società e le associazioni affiliate e con i soggetti sottoposti alla propria giurisdizione.




2- Gli organi della Giustizia Sportiva [2]

- I giudici di primo grado possono essere monocratici, quelli dei successivi gradi sono -di regola- collegiali.
- I giudici delle giurisdizioni superiori aventi competenza in materia di sport professionistici possono essere scelti esclusivamente tra i professori universitari di ruolo, i magistrati, anche in pensione o fuori ruolo, gli avvocati dello Stato, gli avvocati del libero foro patrocinanti in Cassazione.
- I regolamenti federali devono prevedere le cause di astensione e di riconsunzione dei giudici.
- Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alle Procure federali.
- Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, ai conciliatori e agli arbitri operanti presso Le Federazioni Sportive e il Coni, nonché all'ufficio di procura Antidoping ed al Giudice di Ultima Istanza in materia di doping istituiti presso il Coni, secondo le modalità definite dai rispettivi ordinamenti.




3- i Principi del Processo [1]

- Il processo è iniziato, in primo grado, a richiesta del Procuratore federale e il giudice è tenuto a decidere in corrispondenza alla domanda e nel rispetto del principio del contraddittorio. Se nel corso del processo emergono nuove situazioni su cui occorre provvedere, è sempre necessaria la richiesta della parte.
- Dovrà essere assicurata la difesa in ogni stato e grado del processo. E' ammessa, a spese dell'interessato, la difesa tecnica e, purché siano assicurati le condizioni di una difesa libera ed effettiva, la difesa personale.
- Le controversie sono discusse in pubblica udienza nelle forme e con i limiti previsti dagli ordinamenti federali.
- Le decisioni devono essere sempre motivate, anche se succintamente.
- Contro le decisioni dei giudizi di primo grado deve essere sempre consentito almeno un grado di impugnazione.




3- i Principi del Processo [2]

- Gli Statuti e i Regolamenti devono prevedere un giudizio di revisione, quale mezzo straordinario di impugnazione delle decisioni di natura disciplinare esperibile, senza limiti di tempo, dinanzi all'organo di appello al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
 - a) inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
 - b) sopravvenienza di prove nuove e decisive di innocenza;
 - c) acclarata falsità in atti o in giudizio.
- La giustizia sportiva deve essere rapida. A tal fine, tutti i termini processuali devono essere limitati al massimo, pur nel rispetto del diritto alla difesa.




3- i Principi del Processo [3]

- A giustizia sportiva deve essere efficace. Pertanto, le decisioni di primo grado sono sempre immediatamente esecutive. Il giudice della impugnazione può sospenderle in tutto o in parte per gravissimi motivi.
- E' consentita, su richiesta della Procura, l'emanazione da parte del giudice di primo grado di provvedimenti cautelari. Tali provvedimenti, tuttavia, non possono protrarsi per più di 60 giorni. Essi possono essere revocati o modificati dal giudice prima della conclusione del dibattimento. Contro gli stessi è ammesso reclamo al giudice dell'impugnazione.




4- Procuratori Federali

- Gli Statuti devono prevedere un Procuratore federale e almeno un suo sostituto e uno o più collaboratori. All'ufficio del Procuratore federale sono attribuite le funzioni requirenti davanti agli organi di giustizia sportiva, e di norma quelle di indagini, tranne quelle attribuite alla procura del CONI per le violazioni delle norme in tema di doping.




5- Provvedimenti di Clemenza

- Il provvedimento di grazia è di competenza del Presidente. Deve comunque risultare scontata almeno la metà della pena. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno 5 anni dall'adozione della sanzione definitiva.
- L'amnistia e l'indulto sono di competenza del Consiglio Federale, previa deliberazione che stabilisca i termini del provvedimento.




6- Clausola Compromissoria

- Gli Statuti e i regolamenti devono prevedere che gli associati e i tesserati accettino la giustizia sportiva così come disciplinata dall'ordinamento sportivo.
- In particolare con la loro richiesta di associazione o di tesseramento gli interessati accettano le clausole per arbitrato libero o irrituale, ossia tale da concludersi con decisione cui non può darsi esecuzione ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile, inserite negli Statuti o nei regolamenti.
- La clausola deve garantire che le parti concorrano in maniera paritaria alla nomina degli arbitri o che gli stessi siano nominati da un terzo imparziale.
- L'inosservanza della clausola compromissoria comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari adeguati alla gravità della violazione.




7- Norma di salvaguardia

- Le federazioni possono, nel rispetto dei principi indicati, organizzare con autonomia la giustizia sportiva nei loro specifici settori.
- Il CONI vigila perché statuti e regolamenti siano rispettosi di tali principi ed indica alle federazioni, ove necessario, gli adeguamenti opportuni, senza i quali non possono essere approvati.



Esclusione del mutuo disconoscimento


- I principi, in particolare l'art. 1, rispecchiano la convinzione, di Massimo Severo Giannini, secondo cui *“tutto ciò che possiamo mettere insieme è l'impossibilità di un mutuo disconoscimento tra i due ordinamenti”*. Sono tanti i punti di contatto, le interazioni e le sovrapposizioni che continuare a (fare finta di poter davvero) parlare di ordinamenti separati e incomunicabili è una plateale mistificazione. La formula dell'esclusione del mutuo disconoscimento è rappresentativa del flusso di aporie che segue a questa litote.
- I principi esprimono la dinamica di un ordinamento – quello sportivo – che cerca di affermare se stesso contro il “pericolo” di rimanere schiacciato sotto il predominio statale.



Snodi cruciali


❑ Caratteri individuanti del sistema:

- contraddittorio, doppio grado, motivazione per le decisioni, corrispondenza fra chiesto e pronunciato
- terzietà del giudice (non dipendenza del mandato –quadriennale, non rinnovabile più di due volte- dalla permanenza degli organi che lo hanno nominato)
- ripartizione di competenze
- vincolo di giustizia (ma è bene avvertire sin d'ora che il vincolo di giustizia, quale mezzo per “ridurre al minimo gli interventi estranei nella vita federale”, stenta a riconciliarsi col dettato costituzionale nella misura in cui implica rinuncia generalizzata a far valere le proprie ragioni in punto di diritto).




Un caveat: il vincolo di giustizia non è clausola compromissoria

- Il vincolo di giustizia esprime il divieto, per i tesserati, di ricorrere, per la tutela delle proprie ragioni, all'autorità giudiziaria statale, se non dietro specifica autorizzazione e a pena di gravi sanzioni disciplinari (sino alla radiazione).
- La clausola compromissoria è lo strumento con il quale i privati devolvono ad arbitri la risoluzione di controversie. La cogenza endoassociativa dei lodi (validi statualmente per le relative prescrizioni di legge sull'arbitrato) non può farsi risalire al vincolo di giustizia, ma postula specifica previsione, che, a sua volta, rischia di collidere con gli artt. 24 e 102 cost. nella misura in cui faccia apparire necessitata la soluzione arbitrale.




Un commentario nomofilattico: Cass., sez. un., 23 marzo 2004, n. 5775 [2]

- “L'articolo 15 del decreto legislativo ha recepito l'inquadramento attribuito dalla giurisprudenza alle federazioni sportive nazionali. La norma, infatti, dopo avere disposto che le federazioni sportive nazionali svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI (primo comma), così consentendo l'esercizio di attività a valenza pubblicistica sulla base di poteri pubblicistici e mediante l'adozione di atti amministrativi, attribuisce loro natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato e dichiara che non perseguono fini di lucro e sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto dal decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo (secondo comma)”.




Il decreto Melandri: una semplificazione mancata

- Piuttosto che risolvere la *querelle*, il decreto Melandri (successivamente integrato dalla *novella Pescante* del 2004, che accentuava l'enfasi sulla natura privatistica a dispetto della “valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività”, con toni poi ripresi dall'art. 23, comma 1 *bis*, Statuto CONI) ha finito con l'inasprirla, spostandola dai soggetti agli atti, senza chiarire se e in quale misura il richiamo alla “valenza pubblicistica” equivalesse al conferimento di natura pubblica.
- Indirizzi contrastanti in dottrina e giurisprudenza.
- Operazioni sempre più frequenti di pubblicizzazione giurisprudenziale, con giudici amministrativi “ansiosi di riproporre ovunque il dominio del giudizio di annullamento”.




Limiti alla razionalizzazione

- In ogni caso, l'intendimento di rendere impenetrabile l'autodichia dell'ordinamento sportivo si scontrava con limiti insuperabili:
 - giurisdizione a.g.o. per i diritti soggettivi a contenuto patrimoniale e per impugnazioni, ex art. 1418 c.c., di disposizioni statutarie in contrasto con principi costituzionali;
 - giurisdizione amministrativa per pretese endo-associative che, per essere correlate ad attività federali di natura provvedimentale, implicano interessi legittimi. (revoca affiliazione; ricorso alla Giunta CONI ex art. 10, comma 9, l. 91/1981; controllo ex art. 12 della stessa legge: tutti casi in cui la legge, secondo il principio della tipicità degli atti amministrativi, individuava situazioni di interesse legittimo).




Che fare?

- L'emergenza chiama interventi emergenziali: dettati in condizioni difficili e, spesso, con ansia ed ambizioni incompatibili.
- La l. 17 ottobre 2003, n. 280, è figlia dell'emergenza e ne reca le stimmate; ma è anche lo *jus quo utimur*.




Il quadro tassonomico previgente

- Secondo la classica impostazione di Luiso (1975), la giustizia sportiva si articola in quattro espressioni:
 - Disciplinare
 - Tecnica
 - Economica
 - Amministrativa sportiva





Giustizia disciplinare

- Norme finalizzate alla tutela di valori ritenuti essenziali per la vita associativa.
- Non puntualmente tipizzate e con meccanismo sanzionatorio elastico.
- Frode sportiva (illecito di attentato o a consumazione anticipata, salva, di norma, prova della concreta idoneità a produrre l'effetto).
- Violazione del principio di lealtà e correttezza (clausola di *fairness*).




Ordinamento Sportivo e Ordinamento Statale






Giustizia tecnica

- Disciplina connessa allo svolgimento delle gare, come tali ritenute (generalmente, ma con rimarchevoli smagliature a livello di provvedimenti d'urgenza negli anni '70) irrilevanti per l'ordinamento generale.
- Sennonché, nel concetto originario sono rifluite questioni accomunate dalla dizione di 'organizzazione', attinenti, p. es., al format dei campionati, agli organi dirigenziali ed arbitrali, alle convocazioni nelle rappresentative nazionali, per alcune delle quali non era possibile negare *in toto* la tutela statale.




Giustizia economica

- Attiene alla controversie di carattere patrimoniale tra società sportive o individui (atleti, allenatori, direttori tecnici, preparatori e simili) affiliati alle istituzioni sportive, nelle quali una parte chiede all'altra l'adempimento di obblighi contrattuali ovvero il risarcimento di perdite economiche subite, in relazione a violazioni e illeciti contrattuali o extracontrattuali. Non comportano un'azione contro un provvedimento o una misura adottata da un'istituzione sportiva. Nelle controversie economiche, l'istituzione sportiva o si disinteressa della questione o si trova ad essere «terzo» rispetto alle parti. Un esempio tipico è quello della controversia tra un giocatore ed una società sportiva, ovvero tra due società, per il mancato pagamento di somme contrattualmente previste
- Assai meno omogenea di quanto s'inclina a credere, poiché riassume posizioni diverse per natura e tutela (obbligatorie tra società, lavoristiche, di tesseramento, svincolo e trasferimento.)




Giustizia amministrativa sportiva

- Categoria residuale, dove sono state fatte rifluire controversie relative ai provvedimenti amministrativi del CONI e delle FSN assunti nell'esercizio di un potere pubblico, a delibere degli organi amministrativi federali, ad “atti di governo” e altro ancora.




Di scorcio: piccole tassonomie crescono...

- Impostazioni più recenti, e sofisticate, riguardano la giustizia amministrativa sportiva come afferente alle controversie che nascono da ricorsi proposti da individui o società sportive contro regolamenti o misure adottate dalle istituzioni sportive nell'esercizio del loro potere di amministrazione dell'attività sportiva; e tendono a farvi rifluire le controversie disciplinari.
- Viene altresì prospettata un'ulteriore categoria, quella delle controversie interistituzionali, ossia tra istituzioni sportive che, avendo ciascuna il proprio ordinamento giuridico, non si riconoscono vincolate dalle decisioni di altre istituzioni (ad es., controversie tra comitati olimpici nazionali e federazioni internazionali).



L. 280/03 di conversione del D.L. 220/03: il lato buono della forza


- Priva di portata innovativa, s'ingegna, con incerta fortuna, di **codificare** i principi emersi nel diritto vivente.
- Riconosce espressamente l'**autonomia** dell'ordinamento sportivo nazionale quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al CIO (art. 1, comma 1).
- Determina la **procedimentalizzazione** del processo sportivo.
- Stabilisce l'obbligo di esaurire previamente i gradi della giustizia sportiva, c.d. **pregiudiziale sportiva**.



L. 17 ottobre 2003, n. 280

Art. 1 Principi Generali


1. La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale.
2. I rapporti *tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica* sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.



L. 17 ottobre 2003, n. 280

Art. 2 Autonomia dell'Ordinamento Sportivo


1. In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, e' riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:
 - a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attivita' sportive;
 - b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive;
 - c) (lettera soppressa);
 - d) (lettera soppressa).
2. Nelle materie di cui al comma 1, le societa', le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.
2. -bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), e allo scopo di evitare l'insorgere di contenzioso sull'ordinato e regolare andamento delle competizioni sportive, sono escluse dalle scommesse e dai concorsi pronostici connessi al campionato italiano di calcio le societa' calcistiche, di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, che siano controllate, anche per interposta persona, da una persona fisica o giuridica che detenga una partecipazione di controllo in altra societa' calcistica. Ai fini di cui al presente comma, il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.



L. 17 ottobre 2003, n. 280

Art. 3 Norme sulla Giurisdizione e Disciplina Transitoria [1]


1. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91.
2. La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio.



L. 17 ottobre 2003, n. 280


Art. 3 Norme sulla Giurisdizione e Disciplina Transitoria [2]

3. Davanti al giudice amministrativo il giudizio e' definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e si applicano i commi 2 e seguenti dell'articolo 23-bis della stessa legge.
4. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai processi in corso e l'efficacia delle misure cautelari emanate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2 e' sospesa fino alla loro conferma, modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio *con sede in Roma*, cui la parte interessata puo' riproporre il ricorso e l'istanza cautelare entro il termine di cui all'articolo 31, comma undicesimo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ridotto alla meta'.
5. (comma soppresso).




Controversie tecniche (art. 2, comma 1, lett. a)

- Violazione di regole espresse dall'autonomia normativa interna delle federazioni.
- Le decisioni conseguenti sono collocate in un'area di non rilevanza (o d'indifferenza) per l'ordinamento statale.
- La generale irrilevanza per l'ordinamento statale di tali norme e della loro violazione conduce all'assenza di una tutela giurisdizionale statale.
- Non assenza totale di tutela, ma garanzia di una giustizia di tipo associativo che funziona secondo gli schemi del diritto privato.




Controversie disciplinari (art. 2, comma 1, lett. b)

- Comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, derivanti dalla violazione da parte degli associati di norme interne all'ordinamento sportivo.
- Non rilevanza per l'ordinamento statale.




Dal d.l. 220 alla l. 280

- Il d.l. originario, all'art. 2, riservava all'ordinamento sportivo, oltre ai profili di giustizia tecnica e disciplinare di cui alle lett. a) e b), anche quelli attinenti ad affiliazioni e tesseramenti, lett. c), e ad ammissione di squadre e di atleti a campionati e tornei, lett. d).
- In sede di conversione (di fronte al dubbio che, per questa via, si sarebbe creato un giudice speciale, per di più non statale, in violazione dell'art. 102, comma 2, cost. e alla prospettiva di un serio *vulnus* al diritto di difesa ex art. 24 cost.), le lett. c) e d) furono espunte.





Un commentario nomofilattico: Cass., sez. un., 23 marzo 2004, n. 5775 [3]

- La "giustizia sportiva" si riferisce, così, alle ipotesi in cui si discute dell'applicazione delle regole sportive; quella statale è chiamata, invece, a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l'ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi.
- Per individuare i casi in cui si applicano le sole regole tecnico - sportive, con conseguente riserva agli organi della giustizia sportiva della risoluzione delle corrispondenti controversie, è stabilito che all'ordinamento sportivo nazionale è riservata la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie di quell'ordinamento e delle sue articolazioni, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari sportive (art. 2, primo comma).
- In queste materie vige il sistema del c.d. "vincolo sportivo".




Riparto di giurisdizione [1]






Controversie patrimoniali (art. 3, comma 1)

- Obbligo del rispetto di eventuali clausole compromissorie con devoluzione al procedimento arbitrale della giustizia sportiva.
- In mancanza, le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (es. crediti di lavoro).



Diritti soggettivi patrimoniali

- Tutela offerta dal giudice civile, una volta percorsi i gradi interni della giustizia sportiva, per i diritti soggettivi patrimoniali che, pur trovando la loro origine nel mondo dello sport, non esauriscono i loro effetti in quella dimensione.




Riparto di giurisdizione [2]

RAPPORTI PATRIMONIALI
TRA SOCIETA',
ASSOCIAZIONI E ATLETI


Deroga al
vincolo di
giustizia

GIUDICE
ORDINARIO




Giurisdizione esclusiva del g.a.

- L'opzione per la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per "ogni altra controversia" diversa da quelle patrimoniali tra società, associazioni e atleti, pur non in linea con il contesto endoassociativo in cui si radicano le pretese di affiliate e tesserati, appariva tuttavia conforme al *trend* legislativo volto ad ampliare detta giurisdizione esclusiva per "blocchi di materie"
- Di lì a poco, l'intervento demolitivo della Corte costituzionale (sent. 204 del 2004) avrebbe sconfessato questa linea, vincolando la giurisdizione esclusiva al riscontro della P.A. come autorità, evidentemente insussistente nel caso di privato che agisca nei confronti di associazione privata)



Pan-amministrativismo?

- L'acme della pubblicizzazione giurisprudenziale fu raggiunto con la decisione del Consiglio di Stato n. 5025 del 2004, con cui si statuì che la procedura camerale –*new entry* nel quadro della giustizia sportiva, di cui si parlerà tra un momento- non costituiva arbitrato amministrato, con vocazione deflattiva del contenzioso e alternativo alla giurisdizione nel suo complesso, bensì attività amministrativa in forma arbitrale, come tale impugnabile innanzi al giudice amministrativo.
- Per questa via, si è osservato, le FSN sono state trascinate in un *background* pubblicistico incompatibile con la loro natura di persone giuridiche private e costrette a misurarsi con principi e regole proprie dei soli enti pubblici.




Che cosa rimane della pregiudiziale sportiva (art.3)?

- E' possibile adire gli organi di giustizia amministrativa solo una volta "esauriti i gradi della giustizia sportiva";
- "in ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti...".



■ ***Interpretatio abrogans?***




Riparto di giurisdizione [3]

Ogni altra controversia per atti del CONI e delle FSN non riservata alle altre giurisdizioni

Esauriti i gradi di giustizia sportiva


GIUDICE
AMMINISTRATIVO
(TAR LAZIO)



Un commentario nomofilattico: Cass., sez. un., 23 marzo 2004, n. 5775 [4]

- “Se ne ricava che, secondo il decreto legge n. 220 del 2003, la tutela fa riferimento alle seguenti quattro situazioni.
- Nella prima stanno le questioni che hanno per oggetto l'osservanza di norme regolamentari, organizzative e statutarie da parte di associazioni che, per dirla con l'art. 15 del decreto legislativo n. 242 del 1999, hanno personalità giuridica di diritto privato. Le regole che sono emanate in questo ambito sono espressione dell'autonomia normativa interna delle federazioni, non hanno rilevanza nell'ordinamento giuridico generale e le decisioni adottate in base ad esse sono collocate in un'area di non rilevanza (o d'indifferenza) per l'ordinamento statale, senza che possano essere considerate come espressione di potestà pubbliche ed essere considerate alla stregua di decisioni amministrative. La generale irrilevanza per l'ordinamento statale di tali norme e della loro violazione conduce all'assenza di una tutela giurisdizionale statale; ciò non significa assenza totale di tutela, ma garanzia di una giustizia di tipo associativo che funziona secondo gli schemi del diritto privato, come questa Corte ha avuto già modo di rilevare (sent. n. 4399 del 1989).


[segue]



Un commentario nomofilattico: Cass., sez. un., 23 marzo 2004, n. 5775 [5]

- Nella seconda situazione stanno le questioni che nascono da comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, derivanti dalla violazione da parte degli associati di norme anch'esse interne all'ordinamento sportivo. Pure per queste situazioni v'è la stessa condizione di non rilevanza per l'ordinamento statale, prima indicata.
- Queste prime due situazioni, in definitiva, restano all'interno del sistema dell'ordinamento sportivo propriamente detto e le possibili controversie che in esso sorgono non possono formare mai oggetto della giurisdizione statale.


[segue]



Un commentario nomofilattico: Cass., sez. un., 23 marzo 2004, n. 5775 [6]


- La terza situazione comprende l'attività che le federazioni sportive nazionali debbono svolgere in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CONI e del CIO, come dispone la prima parte del già citato art. 15.
- Nel testo del decreto legge n. 220 del 2003 anteriore alla legge di conversione, in essa figuravano l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni di società di associazioni sportive e di singoli tesserati e l'organizzazione e lo svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a programma limitato e l'ammissione alle stesse delle squadre e degli atleti.
- Indipendentemente dalla soppressione delle due categorie, l'indicazione vale ancora come esemplificazione delle corrispondenti controversie, l'oggetto delle quali è costituito dall'attività provvedimentale delle federazioni, la quale, esaurito l'obbligo del rispetto di eventuali clausole compromissorie, è sottoposta alla giurisdizione amministrativa esclusiva.

[segue]




***Un commentario nomofilattico:
Cass., sez. un., 23 marzo 2004, n. 5775
[7]***

- Infine, stanno le questioni concernenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti.
- Esaurito, anche in questo caso, l'obbligo del rispetto di eventuali clausole compromissorie, le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario”.




Crepe nel sistema

- Tar Lazio, ord. 22 agosto 2006, n. 4666, Moggi, e 4671, Giraudo, ha opinato che la sanzione disciplinare, per la sua natura, “assume rilevanza anche al di fuori dell’ordinamento sportivo ove solo si consideri ... il giudizio di disvalore che da detta sanzione discende sulla personalità” del soggetto sanzionato “in tutti i rapporti sociali”, lasciando intravedere la possibilità di agire davanti al giudice statale per la tutela di diritti personalissimi.
- Ma chiusura netta del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia, n. 1048 dell’8 novembre 2007, Catania: aperto disinteresse dello Stato.




Battimenti in frequenza?

- Ma, a più riprese, il Tar Lazio ha ribadito che il divieto di sottoporre alla verifica giurisdizionale del giudice statale la sanzione irrogata dai giudici sportivi “non appare operante nel caso in cui la sanzione non esaurisce la sua incidenza nell’ambito strettamente sportivo, ma rifluisce nell’ordinamento generale dello Stato”, invocando la necessità di una lettura costituzionalmente orientata (sent. 18 marzo 2008, n. 2472, Moggi, e 3 novembre 2008, n. 9547, Carraro).
- *Contra*, Cons. Stato, sez. VI, 25 novembre 2008, n. 5782, A.C. Arezzo: “Ai sensi dell’art. 2 comma 1, lett. a) e b), del d.l. n. 220 del 2003, convertito nella legge n. 280 del 2003, le controversie concernenti l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale, nonché l’esatta valutazione dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione delle relative sanzioni disciplinari sportive sono riservate all’ordinamento sportivo; pertanto, in ordine ad esse va dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione tanto del giudice amministrativo quanto di qualsiasi altro giudice”. Sussiste, però, la giurisdizione per il risarcimento dei danni



Verso un moderato self-restraint?


- Cons. Stato, sez. VI, 17 aprile 2009, n. 2333, sembra avallare un'innovativa giurisprudenza che attribuisce carattere di neutralità, nel riparto di giurisdizione, agli effetti mediati e indiretti del provvedimento sanzionatorio sportivo (la collocazione fuori quadro di un arbitro, in conseguenza di un giudizio di demerito, senza perdita dello *status* di tesserato, ha efficacia afflittiva, che non tocca, però, situazioni giuridiche subiettive rilevanti per l'ordinamento generale).
- Messo al bando l'uso del “grimaldello esegetico” costituito dalle inevitabili conseguenze indirette di un provvedimento disciplinare?



Un nuovo modello [1]


- il Tribunale arbitrale dello sport di Losanna, sebbene fondato dal C.I.O. nel 1984, può ormai essere effettivamente considerato un'istituzione arbitrale indipendente: il Tribunale federale svizzero ha statuito nel 1993 che il lodo pronunciato dal T.A.S. costituisce una vera e propria sentenza arbitrale, alla luce delle garanzie di imparzialità offerte dal suo statuto.
- Nel 1994, lo statuto del T.A.S. è stato migliorato sotto molti profili. Soprattutto, è stato sciolto il legame formale con il C.I.O. mediante la creazione di un Consiglio internazionale per l'arbitrato sportivo («C.I.A.S.»), il quale sovrintende alla gestione del T.A.S. e alla nomina della lista di arbitri da cui devono essere scelti i membri dei singoli collegi. La lista di arbitri è composta da giuristi di comprovata esperienza nel settore dello sport sulla base delle indicazioni che provengono da tutte le componenti del mondo sportivo, quali federazioni, associazioni, comitati olimpici, associazioni di atleti e così via.

■




Un nuovo modello [2]

- Il T.A.S. può essere usato per qualsiasi controversia sportiva, a condizione, ovviamente, che le parti gli abbiano assegnato la competenza a decidere mediante un compromesso o una clausola compromissoria. Molte federazioni sportive internazionali hanno in effetti inserito nello statuto o in specifici regolamenti di gara la competenza del T.A.S. a risolvere in appello reclami di società sportive o atleti affiliati contro la federazione.




Impugnazione delle sentenze arbitrali T.A.S.

- Ai sensi dell'art. 190 della Legge federale svizzera sul diritto internazionale privato, le sentenze dei collegi arbitrali TAS possono essere impugnate dinanzi al Tribunale Federale svizzero (TF) (con l'eccezione degli arbitrati puramente svizzeri, per i quali la competenza è cantonale anziché federale).
- L'impugnazione è possibile sostanzialmente per motivi solo procedurali, oltre che per violazione dell'ordine pubblico internazionale
- L'unico caso di impugnazione vittoriosa davanti al TF è stato quello del tennista Guillermo Canas (Sentenza del 22 marzo 2007): il TF ha annullato la sentenza TAS per un vizio di motivazione (non è stata presa alcuna posizione su di un argomento menzionato dall'atleta).
- Un successivo Collegio TAS si è quindi espresso nuovamente sulla vicenda, peraltro giungendo alle medesime conclusioni della prima sentenza.




Circolazione del modello

- Il successo conseguito, a livello internazionale, dal T.A.S., in quanto riconosciuto indipendente dall'entità che ne aveva promosso la costituzione, ha rappresentato motivo determinante per la creazione di istituzioni nazionali che ne riproducessero, in parte almeno, le caratteristiche.
- Il CONI ha provveduto, nel 2001, a tenere a battesimo la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, organismo permanente di arbitrato amministrato presso il CONI. stesso.




Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI

- Istituita presso il CONI.
- Funzione:
 - consultiva (pareri non vincolanti);
 - conciliativa;
 - arbitrale.



Competenze CCAS


- Ultimo grado della giustizia sportiva.
- Emette una pronuncia definitiva sulle controversie che contrappongono una FSN a soggetti affiliati, tesserati o licenziati, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla FSN (c.d. pregiudiziale sportiva) o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale.
- Si pronuncia su qualsiasi controversia in materia sportiva, anche tra soggetti non affiliati, tesserati o licenziati devoluta mediante clausola compromissoria od altro espresso accordo delle parti.
- Esclusione delle controversie di natura tecnico–disciplinare che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni e delle controversie in materia di doping.
- Esclusione delle controversie tra soggetti affiliati, tesserati o licenziati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell'ambito delle rispettive FSN.



Natura Lodo: secondo il Regolamento della Camera prima rituale, successivamente irrituale


Secondo la giurisprudenza

- TAR LAZIO sent. 2987/2004: lodo rituale impugnabile davanti al giudice amministrativo esclusivamente per nullità, revocazione od opposizione di terzo; per motivi attinenti la validità del procedimento arbitrale; no sindacato di legittimità.
- CONSIGLIO di STATO sent. 5025/2004: no lodo rituale, bensì carattere sostanziale del provvedimento amministrativo, per quanto la decisione emessa dal supremo organo della giustizia sportiva presenti principi e garanzie tipiche del giudizio arbitrale. Quindi, atto sindacabile in modo pieno dal giudice amministrativo senza limitazione dei motivi di impugnazione a quelli di nullità.
- La Giurisprudenza successiva del TAR Lazio ha, in alcuni casi, aderito a quanto statuito dal Consiglio di Stato, mentre in molti altri ha ribadito il proprio iniziale convincimento, di cui alla sent. 2987/2004. Con sent. 5645/2007, appunto, si conforma all'orientamento stabilito in materia dal Consiglio di Stato sulla natura amministrativa della decisione della Camera, ma non pare un'adesione effettivamente condivisa.



Evoluzione del modello


- Le molte sollecitazioni, per un verso a consolidare il profilo della terzietà, per l'altro a disinnescare la contaminazione di funzioni giustiziali e composizioni arbitrali, ha indotto il CONI ad una revisione statutaria, che ha portato ad un ulteriore affinamento del modello.



Art. 12

Sistemi di Giustizia e di Arbitrato per lo Sport


1. Sono istituiti presso il CONI, in piena autonomia e indipendenza, l'Alta Corte di giustizia sportiva e il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport.
2. La disciplina prevista nel presente articolo e nei seguenti articoli 12 bis e 12 ter in riferimento alle Federazioni sportive nazionali si applica integralmente anche alle discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva ove previsto dai rispettivi Statuti.



Nuovo Statuto CONI




Law and Economics Lab



Art. 12 bis [1]

Alta Corte di Giustizia Sportiva


1. L'Alta Corte di giustizia sportiva costituisce l'ultimo grado della giustizia sportiva per le controversie sportive di cui al presente articolo, aventi ad oggetto diritti indisponibili o per le quali le parti non abbiano pattuito la competenza arbitrale.
2. Sono ammesse a giudizio soltanto le controversie valutate dall'Alta Corte di notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale, in ragione delle questioni di fatto e diritto coinvolte. Il principio di diritto posto a base della decisione dell'Alta Corte che definisce la controversia deve essere tenuto in massimo conto da tutti gli organi di giustizia sportiva.
3. L'Alta Corte provvede altresì all'emissione di pareri non vincolanti su richiesta presentata dal CONI o da una Federazione sportiva, tramite il Coni.
4. Al fine di salvaguardare l'indipendenza e l'autonomia del Tribunale di cui all'art. 12 ter e dei diritti delle parti, l'Alta Corte emana il Codice per la risoluzione delle controversie sportive e adotta il Regolamento disciplinare degli arbitri.



Art. 12 bis [2]

Alta Corte di Giustizia Sportiva


5. L'Alta Corte è composta da cinque giuristi di chiara fama, nominati, con una maggioranza qualificata non inferiore ai tre quarti dei componenti del Consiglio Nazionale del CONI con diritto di voto, su proposta della Giunta Nazionale del CONI, tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrative, i professori universitari di prima fascia, anche a riposo, e gli avvocati dello Stato, con almeno quindici anni di anzianità. I componenti dell'Alta Corte eleggono al loro interno il Presidente, nonché il componente che svolgerà anche le funzioni di Presidente del Tribunale. I membri dell'Alta Corte sono nominati con un mandato di sei anni, rinnovabile una sola volta. All'atto della nomina, i componenti dell'Alta Corte sottoscrivono una dichiarazione con cui si impegnano ad esercitare il mandato con obiettività e indipendenza, senza conflitti di interesse e con l'obbligo della riservatezza.
6. Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'Alta Corte può avvalersi di uffici e di personale messi a disposizione dal CONI.



Art. 12 ter [1]

Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport


1. Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, ove previsto dagli Statuti o dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, in conformità agli accordi degli associati, ha competenza arbitrale sulle controversie che contrappongono una Federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserati o licenziati, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping.
2. Al Tribunale può, inoltre, essere devoluta mediante clausola compromissoria o altro espresso accordo delle parti qualsiasi controversia in materia sportiva, anche tra soggetti non affiliati, tesserati o licenziati.
3. Nella prima udienza arbitrale è esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione. Avverso il lodo, ove la controversia sia rilevante per l'ordinamento giuridico dello Stato, è sempre ammesso, anche in deroga alle clausole di giustizia eventualmente contenute negli Statuti federali, il ricorso per nullità ai sensi dell'art. 828 del codice di procedura civile.



Art. 12 ter [2]

Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport


4. Il Tribunale provvede alla soluzione delle controversie sportive attraverso lodi arbitrali emessi da un arbitro unico o da un collegio arbitrale di tre membri.
5. Gli arbitri unici o membri del Collegio arbitrale sono scelti in una apposita lista di esperti, composta da un numero compreso tra trenta e cinquanta membri, scelti dall'Alta Corte di giustizia sportiva, anche sulla base di candidature proposte dagli interessati, tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni ordinaria e amministrative, i professori universitari di ruolo o a riposo e i ricercatori universitari di ruolo, gli avvocati dello Stato e gli avvocati del libero foro patrocinanti avanti le supreme corti, e, in numero non superiore a tre, alte personalità del mondo sportivo, che abbiano specifiche e comprovate competenze ed esperienze nel campo del diritto sportivo, come risultanti da curriculum pubblicato nel sito internet del Tribunale. I componenti del Tribunale sono nominati con un mandato rinnovabile di quattro anni. All'atto della nomina, i componenti del Tribunale sottoscrivono una dichiarazione con cui si impegnano ad esercitare il mandato con obiettività e indipendenza, senza conflitti di interesse e con l'obbligo della riservatezza, in conformità a quanto previsto dal Codice e dal Regolamento disciplinare di cui al comma 4 dell'art. 12 bis.



Art. 12 ter [3]

Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport


6. Il Tribunale provvede alla costituzione dei collegi arbitrali e assicura il corretto e celere svolgimento delle procedure arbitrali, mettendo a disposizione delle parti i necessari servizi e infrastrutture. Il Segretario generale del Tribunale è nominato dall'Alta Corte di giustizia sportiva nei cui confronti ha l'obbligo di rendiconto finanziario.
7. L'Alta Corte di giustizia sportiva è competente a decidere, con ordinanza, sulle istanze di ricusazione degli arbitri e ad esercitare, ogni altro compito idoneo a garantire i diritti delle parti, a salvaguardare l'indipendenza degli arbitri, nonché a facilitare la soluzione delle controversie sportive anche attraverso l'esemplificazione dei tipi di controversie che possono essere devolute alla cognizione arbitrale.



Art. 13


Tribunale Nazionale Antidoping


1. Con provvedimento del Consiglio Nazionale è istituito e regolamentato il Tribunale Nazionale Antidoping, deliberante sui ricorsi avverso le deliberazioni in materia degli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate.
2. Gli Statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate prevedono il deferimento al Tribunale di cui al comma 1, riducendo i termini per lo svolgimento del giudizio, in conformità ai principi fondamentali emanati dal CONI e alle norme del presente Statuto.



Nuovo sistema di giustizia CONI


- Vengono istituiti l'Alta Corte di Giustizia Sportiva ed il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, operanti presso il CONI in piena autonomia ed indipendenza. Fino all'insediamento dell'Alta Corte resta operante la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, in relazione ai procedimenti in corso.
- All'atto dell'insediamento l'Alta Corte disciplina le modalità del trasferimento di atti e procedimenti in essere dinnanzi alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, anche con disposizioni transitorie fino alla piena entrata in vigore della nuova disciplina.






Alta Corte di Giustizia Sportiva

- **Ultimo grado della giustizia sportiva per controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili o per le quali le parti non abbiano pattuito la competenza arbitrale.**
- **Ammesse solo le controversie valutate dall'Alta Corte di notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale.**
- **I principi di diritto posti alla base delle decisioni assunte devono essere tenuti in massimo conto da tutti gli organi di giustizia sportiva.**
- **Emana pareri non vincolanti su richiesta del CONI o di una FSN tramite il CONI.**
- **Decide sulle istanze di ricusazione degli arbitri ed esercita ogni altro compito idoneo a garantire i diritti delle parti ed a salvaguardare l'indipendenza degli arbitri.**
- **Facilita la soluzione delle controversie sportive anche attraverso l'esemplificazione dei tipi di controversie che possono essere devolute alla cognizione arbitrale.**




Composizione dell'Alta Corte

- 5 giuristi di chiara fama nominati dal CN su proposta della GN tra magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinarie ed amministrative, professori universitari di prima fascia anche a riposo ed avvocati dello Stato con almeno quindici anni di anzianità.
- Mandato di sei anni rinnovabile una sola volta.
- Presidente eletto tra i componenti stessi al loro interno.




Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

- Competenza arbitrale su controversie che contrappongono una FSN a soggetti affiliati, tesserati o licenziati, ove previsto dagli statuti o dai regolamenti federali, a condizione che siano stati preventivamente esauriti i ricorsi interni nell'ambito della giustizia federale o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale.
- Controversie escluse:
 - controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 gg;
 - controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 10.000 euro di multa o ammenda;
 - controversie in materia di doping.
- Può essere devoluta, mediante clausola compromissoria o altro espresso accordo tra le parti, qualsiasi controversia in materia sportiva anche tra soggetti non affiliati, tesserati o licenziati.




Procedimento presso il TNAS

- Il TNAS provvede alla costituzione dei collegi arbitrali ed assicura il corretto e celere svolgimento delle procedure arbitrali.
- La soluzione delle controversie avviene attraverso lodi arbitrali irrituali emessi da un arbitro unico o da un collegio arbitrale di 3 membri.
- Nel corso della prima udienza arbitrale viene esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione.
- Avverso il lodo, ove la controversia sia rilevante per l'ordinamento statale, è sempre ammesso il ricorso per nullità ex art. 828 c.p.c.



Composizione del TNAS

- Viene istituita una lista di esperti, composta da un numero compreso tra 30 e 50 membri, scelti dall'Alta Corte tra:
 - magistrati anche a riposo delle giurisdizioni ordinarie ed amministrative;
 - professori universitari di ruolo o a riposo e ricercatori universitari di ruolo;
 - avvocati dello stato o del libero foro patrocinanti innanzi alle supreme corti;
 - altre personalità del mondo sportivo in numero non superiore a tre;
... ciascuno con specifiche e comprovata competenza ed esperienza nel campo del diritto sportivo.
- Dalla suddetta lista si scelgono gli arbitri unici o i membri del Collegi arbitrali.
- Presidente eletto tra i componenti dell'Alta Corte al loro interno.
- Mandato di quattro anni, rinnovabile.



I primi passi dell'Alta Corte

- Decisione 14 maggio- 9 giugno 2009, n. 1, Juventus F.C.
- Decisione 26 maggio 2009, n. 2, A.C. Chievo Verona.
- Decisione 23 luglio 2009, n. 3, A.C. Pistoiese.
- Decisione 31 luglio-7 settembre 2009, n 4, Pallavolo Pineto Dilettantistica.
- Decisione 7 settembre- 10 settembre 2009, n. 5, Pallavolo Pineto Dilettantistica.
- Decisione 6 ottobre- 16 ottobre 2009, n. 6, S. S. Romulea.
- Decisione 6 ottobre 2009, Pallavolo Roseto (dispositivo).